

Accordo contrattuale
ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502
tra L'Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in
regime ambulatoriale

Premesso:

- che la Società **STATIC CENTRO CHIROTERAPEUTICO DI VERONA s.r.l.** è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria per prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale con provvedimento del Comune di Verona Nulla Osta SCIA Sanitaria pratica n. 06.03/009687 del 2013 (protocollo: 2013/347397 del 17/12/2013) e Nulla Osta SCIA pratica n. 06.03/001218 del 2014 (protocollo 2014/101511 del 10/04/2014) e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù di delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 23/12/2016 n. 2137 per l'erogazione della seguente funzione esercitata in regime ambulatoriale per conto del SSR: specialità: 056 MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE E 069 RADIOLOGIA DIAGNOSTICA;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR n. 1923 del 23/12/2015, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Aulss ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Aulss.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera rappresentata dal Direttore Generale Dott. Pietro Girardi, nato a Milazzo (ME) il 26/10/1965 , con sede in Verona Via Valverde, 42, Cod. Fiscale e P. IVA 02573090236

e

la Società **STATIC CENTRO CHIROTERAPEUTICO DI VERONA s.r.l.** (di seguito "erogatore"), con sede legale a Verona, in Via Albere, 21 c.f./p.iva 00953940236 nella persona del Dott. Papes Vincenzo in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Aulss, con una fluttuazione massima del 20%.

Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - o tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
 - o verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
 - o incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;
 - o rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
 - o compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - o gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purchè l'Ulss garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
 - o mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - o tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - o sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

Art. 3 Obblighi dell'azienda

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti, - 90 giorni - dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata annuale: dal 01/01/2017 al 31/12/2017. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Aulss, (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale.

Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.

Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 9 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Il presente accordo è valido, fatti salvi gli esiti dei controlli previsti dalla vigente normativa antimafia.

Verona,

FIRMATO

Per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera
Il Direttore Generale
Dott. Pietro Girardi

Per l'erogatore
Il Legale Rappresentante
Dott. Vincenzo Papes

PRESTAZIONI in CONTRATTO

TRA AZIENDA ULSS . 9 SCALIGERA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO

STATIC CENTRO CHIROTERAPEUTICO DI VERONA

ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 340 DEL 20/04/2017

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

VOLUME ANNO: 2017

Branca specialistica	Prestazioni		Volume annuale prestazioni		
	Codice	Definizione	Tariffa Euro	Numero prestazioni	Euro
056	89.01.W	VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO	14,25	1.595	22.728,75
056	89.7B.2	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	20,50	3.320	68.060,00
056	93.08.1	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG]. Analisi qualitativa o quantitativa per muscolo	11,15	100	1.115,00
056	93.08.5	RISPOSTE RIFLESSE			
056	93.08.S	STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTROMIOGRAFICO] ARTO SUPERIORE	122,90	910	111.839,00
056	93.08.T	STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTROMIOGRAFICO] ARTO INFERIORE COMPLETO	111,70	610	68.137,00
056	93.09.1	VELOCITA' DI CONDUZIONE NERVOSA MOTORIA	11,15	100	1.115,00
056	93.09.2	VELOCITA' DI CONDUZIONE NERVOSA SENSITIVA	11,15	100	1.115,00
TOTALE PARZIALE					274.109,75
056	81.92	INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO			
056	93.11.5	RIEDUCAZIONE MOTORIA IN GRUPPO			
056	93.12.1	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA SEMPLICE - SOSTITUISCE PREST. 93.11.1, 93.11.2, 93.11.3, 93.11.4			
056	93.12.2	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA COMPLESSA - SOSTITUISCE PREST. 93.11.1, 93.11.2, 93.11.3 E 93.11.4			
056	93.15	MOBILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE			
056	93.16	MOBILIZZAZIONE DI ALTRE ARTICOLAZIONI			
056	93.35.2	IRRADIAZIONE INFRAROSSA			
056	93.39.4	ELETTROTERAPIA ANTALGICA			Prestazione erogabile secondo le indicazioni previste dalla normativa regionale (DDGRV n. 1169/2015 e n. 1903/2015; Decreto del Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria n.1 del 14/01/2016)
056	93.39.5	ELETTROTERAPIA ANTALGICA			Prestazione erogabile secondo le indicazioni previste dalla normativa regionale (DDGRV n. 1169/2015 e n. 1903/2015; Decreto del Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria n.1 del 14/01/2016)
056	93.39.6	ELETTROTERAPIA DI MUSCOLI DENERVATI			
056	93.39.9	ULTRASONOTERAPIA			Prestazione erogabile secondo le indicazioni previste dalla normativa regionale (DDGRV n. 1169/2015 e n. 1903/2015; Decreto del Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria n.1 del 14/01/2016)
056	93.40.3	ELETTROTERAPIA ANTALGICA			Prestazione erogabile secondo le indicazioni previste dalla normativa regionale (DDGRV n. 1169/2015 e n. 1903/2015; Decreto del Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria n.1 del 14/01/2016)
056	99.99.3	LASERTERAPIA ANTALGICA - SOSTITUISCE PREST. 99.99.1			Prestazione erogabile secondo le indicazioni previste dalla normativa regionale (DDGRV n. 1169/2015 e n. 1903/2015; Decreto del Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria n.1 del 14/01/2016)
TOTALE PARZIALE					270.785,25
TOTALE	L'importo delle prestazioni erogate è riferito all'attività eseguita ai residenti nella Regione del Veneto e non dovrà superare per l'anno 2016 l'importo lordo (comprensivo di ticket) a fianco riportato			TOTALE	544.895,00

069	88.71.4	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO	30,65	20	613,00
069	88.72.1	ECOGRAFIA CARDIACA Ecocardiografia mono e bidimensionale. Non associabile a 88.72.2; 88.72.3	55,85	10	558,50
069	88.72.2	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo. Non associabile a 88.72.1; 88.72.3	100,5	660	66.330,00
069	88.73.1	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA	38,75	10	387,50
069	88.73.2	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA	22,85	10	228,50
069	88.73.5	ECOCOLORDOPPLER DEI TRONCHI SOVRAORTICI	47,5	100	4.750,00
069	88.74.1	ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE	78,15	30	2.344,50
069	88.75.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE	67,05	30	2.011,50
069	88.76.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO	111,65	243	27.130,95
069	88.77.4	ECOCOLORDOPPLER ARTI INFERIORI	47,5	50	2.375,00
069	88.77.6	ECOCOLORDOPPLER ARTI SUPERIORI	47,5		
069	88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA	39,05	950	37.097,50
069	88.78.1	MONITORAGGIO ECOGRAFICO DEL CICLO OVULATORIO			
069	88.78.2	ECOGRAFIA GINECOLOGICA	33,45	10	334,50
069	88.78.3	ECOGRAFIA OSTETRICA MORFOLOGICA	126,5	720	91.080,00
069	88.79.1	ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO			
069	88.79.2	ECOGRAFIA DELLE ANCHE NEL NEONATO	44,7	25	1.117,50
069	88.79.3	ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE	33,45	10	334,50
069	88.79.6	ECOGRAFIA SCROTALE			
069	88.79.7	ECOGRAFIA TRANSVAGINALE	46,9	200	9.380,00
069	88.79.8	ECOGRAFIA TRANSRETTALE			
069	88.79.9	ECOGRAFIA REGIONE INGUINO-CRURALE			
069	88.79.A	ECOGRAFIA PARETE ADDOMINALE. Studio di ernia o diastasi muscolare			
069	88.79.E	ECOCOLORDOPPLER SCROTALE			
069	88.79.G	ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRETTALE			
069	88.99.6	DENSITOMETRIA OSSEA - DXA LOMBARE. La prestazione sostituisce cod. 88.99.2	34,1	70	2.387,00
069	88.99.7	DENSITOMETRIA OSSEA - DXA FEMORALE MONOLATERALE. La prestazione sostituisce cod. 88.99.2	34,1	75	2.557,50
L'importo delle prestazioni erogate è riferito all'attività eseguita ai residenti nella Regione del Veneto e non dovrà superare per l'anno 2017 l'importo lordo (comprensivo di ticket) a fianco riportato			TOTALE		251.029,00

Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale.

Con il mese di SETTEMBRE si procederà ad una verifica dell'andamento della domanda e dell'offerta delle prestazioni e a un eventuale adeguamento dell'offerta a CUP